

FAQ del 12.01.2021:

Domanda: Si richiede se, ai sensi dell'art.7.1 del Disciplinare di Gara, relativamente ai Requisiti del Gruppo di Lavoro, le professionalità minime indicate, debbano essere TUTTE facenti parte del Raggruppamento Temporaneo oppure se (esclusi Urbanista, Esperto Valsat, Geologo), possano essere dichiarati come Consulenti del Gruppo di Lavoro (e pertanto non in ATI).

Risposta:

Ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 50/2016 :

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

PERTANTO le professionalità richieste devono o far parte dell'eventuale RTP fatto salvo le attività subappaltabili ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 fino ad un massimo del 30% dell'importo a base di gara oppure deve esserci un rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, con uno dei partecipanti all'RTP.

Domanda: si chiedono chiarimenti in merito ai seguenti punti:

Allegato 6 _F23 pagamento bollo - va inserita nella Busta A "Documentazione Amministrativa" o nella Busta C "Offerta Economica"? Va firmata digitalmente dal Capogruppo? Punto 15.2 DGUE - si può utilizzare quello scaricato tra i documenti allegati in formato *.doc,

firmalo digitalmente e caricarlo oppure è necessario compilarlo sul portale stesso e seguire le stesse indicazioni sopra riportate?

Risposta:

- 1) L'Allegato 6_F23, deve essere inserito nella Busta A "Documentazione Amministrativa" e non deve essere firmato digitalmente;
- 2) Come indicato al Punto 15.2 del Disciplinare, il concorrente deve compilare il DGUE utilizzando lo schema predisposto dall'amministrazione (Allegato 2 e dichiarazioni integrative Allegati 3 e 4), firmarlo digitalmente e allegarlo all'interno della Busta A "Documentazione amministrativa".

Il RUP

Firmato
Daniele Corradini